



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/42 DEL 3.07.2024

Oggetto: Azienda regionale della salute (ARES). Nomina Direttore generale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/78 del 23 aprile 2024, è stato avviato il procedimento di selezione, per titoli e colloquio, per l'integrazione della rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale dell'Azienda regionale della salute (ARES), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171/2016 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 24/2020.

Riferisce che tale rosa integrativa degli idonei, a seguito di conclusione dell'iter del procedimento, è stata approvata con il decreto assessoriale n. 21 del 28 giugno 2024 ed è composta da n. 21 candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale della suddetta Azienda sanitaria.

Precisa che la citata rosa integrativa è aggiuntiva a quella approvata con il decreto assessoriale n. 26 del 21 dicembre 2021, composta invece da n. 14 candidati idonei.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prosegue, proponendo la nomina del dott. Giuseppe Pintor, regolarmente inserito nella rosa dei candidati idonei alla nomina di direttore generale dell'ARES, definita ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 171/2016 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 24/2020, e dotato di particolare competenza e conoscenza della realtà sanitaria, della gestione amministrativo-contabile di aziende di grandi dimensioni e possiede indubbie capacità manageriali.

In merito, l'Assessore richiama l'articolo 11 della legge regionale di riforma che prevede che il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e ne ha la rappresentanza legale e richiama il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 15/31 del 30 dicembre 2021, con la quale è stato stabilito che all'Azienda regionale della salute (ARES) sia attribuito il livello massimo di complessità, in considerazione della valenza strategica delle funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale n. 24/2020, per cui al direttore generale è riconosciuto il compenso corrispondente a tale livello di complessità.

La parte variabile della retribuzione, pari al 20% della retribuzione base, è vincolata al raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore generale annualmente dalla Giunta regionale.



L'Assessore, infine, propone di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al Direttore generale della Sanità per la stipula del medesimo.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale Direttore generale dell'Azienda regionale della salute (ARES), il dott. Giuseppe Pintor, regolarmente inserito nella rosa dei candidati idonei alla nomina di direttore generale dell'Azienda regionale della salute (ARES), definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171/2016 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 24/2020 ed approvata con il decreto assessoriale n. 21 del 28 giugno 2024;
- di stabilire che l'incarico di direttore generale decorre dalla data di stipula del contratto ed ha durata pari a 5 anni ed è rinnovabile una sola volta;
- di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al Direttore generale della Sanità per la stipula del medesimo.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde

REGIONE SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE - ARES

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. xx/xx del xx/xx/2024 ha individuato il Dott. XXXX quale Direttore Generale dell'Azienda regionale della salute - ARES secondo le modalità e i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 11 della LR n. 24 dell'11.09.2020 e s.m.i. e dell'art. 2 del D.Lgs 171/2016;
- Il Dott. XXXX, con nota acquisita in atti in data dd.mm.2024, ha formalmente accettato la nomina ed ha, altresì, prodotto formale dichiarazione attestante di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostantive alla nomina previste dagli articolo 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992, dall'articolo 66 del D.Lgs. n. 267/2000, dagli articoli 3 - 5 - 8 - 10 -14 del D.Lgs. n. 39/2013;
- Il Dott. XXXX è regolarmente inserito nella rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Azienda regionale della salute – ARES, definita ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs n. 171/2016 e dell'art. 11 della LR n. 24 dell'11.09.2020 ed approvata con il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. xx del xx/xx/xxxx;
- Il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende

ospedaliera”, come modificato ed integrato dal D.P.C.M 31.05.2001 n. 319 stabilisce i contenuti, le condizioni ed i termini dei contratti tra amministrazioni regionali e direttori generali;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dott. Luciano Giovanni Oppo nato a xxxxx il xxxxxx e domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma n. 223, presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d’ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

e

Dr **XXXX** nato a xxxxx il xxxxxx e domiciliato per la carica in Selargius, via Piero della Francesca, n. 1 - presso la sede dell’Azienda regionale della salute - ARES

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Sardegna conferisce l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda regionale della salute - ARES al Dott. XXXX. L’incarico è conferito ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 della LR n. 24 dell’11.09.2020 e dell’art. 2 del D.Lgs 171/2016;

Art. 2

Il Dott. XXXX si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore

dell'Azienda regionale della salute - ARES, le funzioni di Direttore Generale stabilite dalla LR 24/2020 e dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i.. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Art. 3

Il Direttore Generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dott. XXXX fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni e al D. Lgs. 196/03, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica altresì il c.d. "divieto di pantouflage" ed è pertanto fatto divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del presente incarico, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Generale dell'Azienda regionale della salute - ARES, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro XXXXX (xxxxx/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, il cui 20% (pari a Euro xxxx-xxxx/00) è subordinato al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente al medesimo Direttore Generale dalla Giunta Regionale, come meglio specificato nel successivo art. 5.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art. 5

La Regione definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Azienda regionale della salute - ARES, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale).

La Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative stabilisce, infatti, annualmente gli obiettivi strategici di interesse regionale. Stabilisce, inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi caratteri di oggettività.

In particolare:

- il 30% dell'indennità di risultato è erogato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, come disposto dall'art. 1 comma 865 della L. 145/2018;
- il restante 70% è erogato in funzione del raggiungimento degli obiettivi strategici suddetti.

Art. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di anni XXX a decorrere dal xx/xx/ 2024.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale a mezzo PEC; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore Generale avrebbe dovuto percepire.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e, sentito il parere della Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Art. 7

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) assenza o impedimento del Direttore Generale che si protragga oltre sei mesi,

come previsto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992;

b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra Amministrazione Regionale e Direttore Generale;

c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;

d) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione regionale.

e) nel caso in cui, anche successivamente alla nomina, vengano accertate cause di inconferibilità e/o incompatibilità con l'incarico ricoperto;

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), c), d) ed e), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza, previo parere della Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Generale nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio

delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 9

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. XXX.

Il Direttore Generale della Sanità	Il Direttore Generale dell'Azienda
Dott. XXX	regionale della salute - ARES
	Dott. XXXX

Cagliari,

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dott. XXXX, preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui all'art. 7 del presente contratto.

Il Direttore Generale dell'Azienda regionale della salute - ARES

Dott. XXXX

Cagliari,